



Il Presidente

e-mail

Prot. n. 34768/2016
class. 1.6.1

Lucca, 13.04.2016

▪ AI SINDACI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI LUCCA

e p.c.

▪ AL SEGRETARIO GENERALE
▪ AL VICE SEGRETARIO GENERALE
▪ AL DIFENSORE CIVICO
TERRITORIALE
▪ AI DIRIGENTI
▪ ALL'UFFICIO ARCHIVIO E
PROTOCOLLO

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Assemblea dei Sindaci

Comunico che l'Assemblea dei Sindaci è convocata per **lunedì 18 aprile 2015 alle ore 16:00** presso la Sala Consiliare dell'Amministrazione Provinciale per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Aggiornamento sullo stato della riforma delle Province;
3. Informativa sulla normativa vigente di interesse delle autonomie locali in materia di donazione di organi;
4. Approvazione dello Statuto della Provincia di Lucca; art. 1, c. 55, L. 56/2014;
5. Varie ed eventuali.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Luca Menesini

L'Assemblea dei Sindaci è un Organismo previsto dalla L. 56/14. All'Assemblea possono partecipare i Sindaci o i loro delegati.

Si allega la delibera di modifica della proposta di Statuto già approvata dal Consiglio provinciale sulla base delle osservazioni dell'Unione dei Comuni. Tale delibera sarà in discussione nella seduta del Consiglio del 18 aprile p.v.

ADUNANZA C.P. DEL

DELIBERA N.

**OGGETTO: MODIFICA DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE n. 12 del 3/2/2016
"PROPOSTA DI STATUTO art. 1 c. 55 L. 56/2014"**

omissis il verbale alla presente delibera

Vista la "Proposta di Statuto art. 1 c. 55 L. 56/2014" approvata dal Consiglio Provinciale con delibera n. 12 del 3/2/2016;

Vista la nota dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio del 10 marzo 2016 (prot. di arrivo n. 30502 del 10/3/2016) che contiene le riflessioni della Giunta della stessa Unione condivise anche dall'Unione dei Comuni della Versilia;

Valutate le osservazioni alla proposta di Statuto concernenti il riconoscimento del ruolo delle Unioni di Comuni e ritenuto pertanto di modificare gli articoli 4, 5 e 7 del testo approvato con delibera n. 12 del 3/2/2016;

Visti i pareri (allegato 2) espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. di modificare, per i motivi espressi in premessa gli articoli 4., 5 e 7 della proposta di Statuto approvata dal Consiglio provinciale con delibera n. 12/2016 come dal testo allegato al presente atto quale parte integrante e contestuale (Allegato 1);
2. di indicare, ai sensi della normativa vigente, Responsabile del procedimento il Dr. Luigi De Angelis;
3. di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60g. o 120 gg. ai sensi di legge. Fermi restando i termini perentori di cui sopra è comunque possibile rivolgersi al difensore civico territoriale, in forma scritta o anche in modo informale, senza scadenza di termini

DELIBERA, altresì

stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000

Art. 4 Governo di area vasta

1. La Provincia ente di area vasta nasce come Provincia dei sindaci, espressione della comunità locale, fortemente radicata sul territorio. E' impegno della Provincia di Lucca salvaguardare l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborare con essi per migliorare le strutture organizzative e i servizi e per valorizzare, insieme, la comunità locale.
2. La Provincia promuove un confronto costante con Regione, Comuni e **Unioni di Comuni** relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale.
3. La Provincia promuove il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato e favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. Riconosce, inoltre, il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e professionali e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.
4. La Provincia può esercitare in forma associata le proprie funzioni con le Province limitrofe al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.
5. Ai fini della rappresentanza territoriale, la Provincia può articolare il suo territorio in zone omogenee **tenuto conto degli ambiti territoriali già esistenti sul territorio.**

Art. 5 Funzioni

1. La Provincia è titolare di funzioni fondamentali proprie e di funzioni ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque da essa esercitate in base ad atti normativi statali e regionali o in forza di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione con i Comuni, con le loro gestioni associate e con le altre Province. Le funzioni fondamentali proprie della Provincia sono stabilite con legge statale e sono esercitate secondo il principio di sussidiarietà.
2. La Provincia quale ente territoriale di area vasta:
 - promuove la tutela dell'identità culturale e dell'integrità del territorio provinciale e delle sue parti, espressa attraverso le sue componenti storiche e opera per la valorizzazione delle risorse in esso contenute, tenendo conto delle vocazioni dei singoli sistemi territoriali;
 - promuove la raccolta e l'analisi statistica dei dati socio economici ai fini della programmazione e della valutazione delle politiche e promuove altresì politiche di coordinamento degli enti locali anche sui temi della protezione civile e delle attività culturali, della pace, della legalità e della giustizia sociale, dei diritti umani nonché dell'uguaglianza sociale, dell'istruzione e del lavoro;
 - promuove, anche con l'impiego di proprie risorse umane, le attività di assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e alle loro forme associative attraverso le funzioni di stazione unica appaltante, soggetto gestore di concorsi pubblici per il reclutamento del personale, soggetto promotore e coordinatore nell'attività di partecipazione ai bandi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, nonché per la gestione di tutti i procedimenti di interesse comune;
 - **promuove l'efficienza e l'integrazione dei servizi pubblici e delle funzioni amministrative d'intesa con i Comuni e con le Unioni dei Comuni presenti sul territorio, monitorando gli indicatori di qualità stabiliti dalla legge;**
 - promuove la cooperazione tra le amministrazioni del territorio, anche attraverso la costituzione di uffici comuni per la gestione di servizi, funzioni e attività, per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse, per l'erogazione dei servizi in rete e la sicurezza dei sistemi informativi, per la partecipazione a programmi e progetti comunitari.

Art. 7 Partecipazione popolare

1. La Provincia sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti, coadiuva la loro azione ed assicura il collegamento tra le esperienze di partecipazione comunali e i processi decisionali della Provincia, anche mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell'ambito della pianificazione strategica e l'attività dell'Assemblea dei sindaci.
2. La Provincia può attivare percorsi partecipativi su materie di propria competenza e di rilevanza sovracomunale, coinvolgendo le amministrazioni del territorio.
3. I cittadini singoli, i cittadini in forma collettiva, le associazioni, gli organismi di partecipazione, i Comuni e le **Unioni dei Comuni** possono rivolgere agli organi della Provincia istanze volte a richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento; possono rivolgere petizioni per l'attivazione di iniziative su questioni di interesse della comunità e per la tutela di interessi collettivi e comunque nell'ambito delle materie che la legge attribuisce alle competenze della Provincia; possono consegnare altresì proposte per prospettare soluzioni e/o indirizzi nell'attività politico-amministrativa. Il regolamento stabilisce le forme e i tempi in cui la Provincia risponde alle istanze, petizioni e proposte presentate.
4. Con regolamento sono istituiti e disciplinati gli istituti di diretta partecipazione democratica all'attività della provincia, anche ricorrendo a modalità semplificate e informatiche. E' comunque garantito il diritto dei cittadini alla partecipazione alle decisioni della Provincia nell'ambito delle materie di propria competenza.
5. E' istituita la commissione per le pari opportunità con la funzione di promuovere, nell'ambito delle competenze della provincia, azioni positive per il conseguimento di pari opportunità e di coordinare e sostenere l'attività delle commissioni comunali. La composizione ed il funzionamento della commissione sono disciplinati con regolamento.
6. La Provincia può nominare un Difensore Civico territoriale o può favorire il ricorso, da parte dei cittadini, al Difensore Civico regionale, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione